

**Ordinanza
sul Fondo di disattivazione e sul
Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
(Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento,
OFDS)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 2007¹ sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo 2003² sull'energia nucleare (LENu),

Art. 3 cpv. 1

¹ Per costi di smaltimento si intendono tutti i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare.

Art. 4 **Calcolo del presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento**

¹ Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono per il loro impianto uno studio sul presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi), la prima volta al momento dell'entrata in servizio.

² I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo.

³ Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia presunta una durata d'esercizio diversa.

¹ RS 732.17

² RS 732.1

⁴ Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi.

⁵ Sulla base dello studio sui costi e della verifica di cui al capoverso 4, la Commissione domanda al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di stabilire il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.

Art. 4a Nuovo calcolo anticipato dei costi di disattivazione e di smaltimento

¹ I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima che siano trascorsi cinque anni dal termine di cui all'articolo 4 capoverso 1 quando circostanze imprevedute fanno prevedere un sostanziale cambiamento dei costi.

² La Commissione può autorizzare il posticipo del nuovo calcolo alla successiva scadenza ordinaria dello studio sui costi, qualora questo studio sia comunque previsto in un futuro prossimo.

Art. 5 cpv. 1 lett. a

¹ Per costi amministrativi s'intendono in particolare:

- a. le diarie e le indennità per i membri della Commissione nonché per i comitati e i gruppi di specialisti;

Art. 8 Riscossione dei contributi e basi di calcolo

¹ I contributi devono essere calcolati in modo tale che, al momento della messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare, il corrispondente capitale accumulato, tenuto conto del reddito del capitale e del tasso di rincaro, possa coprire i previsti costi di disattivazione e di smaltimento, incluso il supplemento di sicurezza.

² Per messa fuori servizio definitiva si intende:

- a. nel caso di una centrale nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio produttivo;
- b. nel caso di un altro impianto nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio.

³ I contributi sono calcolati per ogni singolo impianto in base a un modello attuariale e sono fissati in modo che rimangano per quanto possibile costanti fino al momento della messa fuori servizio definitiva.

⁴ I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. Se una centrale nucleare può essere mantenuta in esercizio più a lungo, il DATEC adegua la base di calcolo.

⁵ La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie.

Art. 8a Importo dei contributi

¹ L'importo dei contributi è determinato in base:

- a. ai costi di disattivazione e di smaltimento calcolati, tenuto conto della loro evoluzione e di quella del patrimonio dei Fondi sino alla conclusione dei lavori di disattivazione o di smaltimento, nonché di un supplemento di sicurezza sui costi calcolati;
- b. al reddito del capitale accumulato nonché al tasso di rincaro;
- c. ai costi amministrativi dei Fondi.

² Il reddito del capitale, il tasso di rincaro e il supplemento di sicurezza sono fissati nell'allegato 1. In caso di sostanziali cambiamenti delle condizioni quadro, il DATEC adegua l'allegato 1 d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.

Art. 9 cpv. 2 e 2^{bis}

² La Commissione effettua una tassazione intermedia se:

- a. da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all'ultimo calcolo dei costi;
- b. a causa dell'evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiusure di bilancio consecutive;
- c. le basi di calcolo di cui all'articolo 8a capoverso 2 vengono modificate.

^{2bis} Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all'allegato 2.

Art. 13a cpv. 1

^{1 2} Se, prima della messa fuori servizio definitiva, il valore effettivo del capitale accumulato supera il valore matematico di cui all'allegato 2 in almeno due chiusure del bilancio consecutive, la Commissione rimborsa ai proprietari tenuti a versare contributi, su richiesta e tenendo conto della struttura dell'investimento, l'importo che supera il valore matematico.

Art. 20 Organi

¹ Gli organi dei Fondi sono:

- a. la Commissione;
- b. l'Ufficio;
- c. il Servizio di revisione.

² I membri della Commissione e del Servizio di revisione sono nominati dal Consiglio federale, ogni volta per un quadriennio. La durata della carica corrisponde a una legislatura del Consiglio nazionale. Essa comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

³ Il mandato dei membri della Commissione e del Servizio di revisione nominati nel corso della legislatura termina alla fine di quest'ultima.

⁴ Ai membri della Commissione si applica per analogia la limitazione della durata della funzione di cui all'articolo 8i dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione³ (OLOGA).

Art. 21 cpv. 1 e 2^{bis}

¹ La Commissione si compone di undici membri al massimo.

^{2bis} I collaboratori del DATEC e dell'IFSN non possono essere eletti come membri della Commissione o dei comitati.

Art. 21b Segreto

¹ Le deliberazioni della Commissione, dei suoi comitati e dei gruppi di specialisti non sono pubbliche. Le deliberazioni e i documenti sono confidenziali, sempre che gli interessi pubblici al mantenimento del segreto siano preponderanti.

² I membri della Commissione e le altre persone che partecipano alle sedute sottostanno alle disposizioni valide per gli impiegati della Confederazione in merito al segreto d'ufficio e all'obbligo di testimoniare.

³ Il DATEC è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 320 numero 2 del Codice penale⁴.

⁴ L'obbligo di serbare il segreto vige anche per i membri che non fanno più parte della Commissione.

Art. 21c Indennità spettanti ai membri della Commissione

¹ Nella misura in cui la presente ordinanza non dispone diversamente, per le indennità si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 8I-8I OLOGA⁵ per le commissioni di vigilanza sul mercato della categoria M2/A.

² Per i presidenti dei comitati valgono le stesse diarie previste per i presidenti.

³ Per i membri indipendenti il DATEC può aumentare le diarie al massimo del 50 per cento.

Art. 23 lett. a-^{ter}, i, n, s e t

La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:

a. sottopone al DATEC le prescrizioni per l'allestimento dello studio sui costi;

a^{bis}. dirige e coordina la verifica dello studio sui costi;

a^{ter}. sottopone al DATEC il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento;

³ RS 172.010.1

⁴ RS 311.0

⁵ RS 172.010.1

- i. approva il piano di accantonamento per i costi di smaltimento risultanti prima della messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari;
- n. emana le direttive relative agli investimenti;
- s. fornisce all'Ufficio federale dell'energia (UFE) tutte le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza;
- t. allestisce i rapporti e i conti annuali e sottopone i rapporti annuali al Consiglio federale per l'approvazione.

Art. 29 Vigilanza

I Fondi sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale.

Art. 29a Competenze

¹ Il Consiglio federale ha le seguenti competenze:

- a. elegge i membri della Commissione e il suo presidente, nonché il suo vicepresidente;
- b. nomina il Servizio di revisione;
- c. approva i rapporti annuali;
- d. dà lo scarico alla Commissione;
- e. se constatata anomalie, può segnatamente revocare o sostituire membri della Commissione nonché il Servizio di revisione.

² Il DATEC ha le seguenti competenze:

- a. emana un regolamento sull'organizzazione dei Fondi, sui principi e sugli obiettivi degli investimenti patrimoniali nonché sulle relative condizioni;
- b. stabilisce le disposizioni per allestire lo studio sui costi nel caso specifico;
- c. stabilisce il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.

³ L'UFE è competente per la preparazione e l'esecuzione delle decisioni del Consiglio federale e del DATEC.

Art. 33b Modifica di altri atti normativi

L'ordinanza del 25 novembre 1998⁶ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Allegato 1, lett. B., n. VII./2.2.2

2. Unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata:

2.2 Enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico

2.2.2 Stilllegungs- und Entsorgungsfonds für Kernanlagen
Fonds de désaffectation et Fonds de gestion pour les installa-

⁶ RS 172.010.1

tions nucléaires
Fondo di disattivazione e Fondo di smaltimento per gli impianti
nucleari
Fond da serrada e fond da dismessa per ils implants nuclears

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 1. L'allegato finora in vigore diventa l'allegato 2.

Allegato 1
(art. 8a cpv. 2)

Reddito del capitale, tasso di rincarico e supplemento di sicurezza

Per il calcolo dei contributi secondo l'articolo 8a capoverso 1 si suppone:

1. un reddito del capitale del 3,5 per cento (dedotti i costi di gestione del patrimonio, comprese le spese bancarie e le imposte sulla cifra d'affari);
2. un tasso di rincarico dell'1,5 per cento;
3. un supplemento di sicurezza del 30 per cento.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova